



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**



D.U.V.R.I. PRELIMINARE

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART.176 E SS. DEL D.LGS. 36/2023, DEGLI SPAZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR, CAFFETTERIA E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO IL POLO ECONOMICO E GIURIDICO DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI.

DURATA ANNUALE CON OPZIONE DI PROROGA DI 6 MESI

Revisione 00

Aggiornamento: settembre 2024

Stazione appaltante:

Università degli Studi di Cagliari

Datore di lavoro stazione appaltante:

Magnifico Rettore Prof. Francesco Mola

R.S.P.P. Università degli Studi di Cagliari:

Dott. Ing. Michela Cuccu

Sommario

0.	MATRICE DELLE REVISIONI	3
1.	PREMESSA.....	3
1.1.	CONSIDERAZIONI GENERALI.....	3
1.2.	TERMINI E DEFINIZIONI	6
1.3.	CRITERI PROCEDURALI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA.....	7
1.4.	SCOPO DEL D.U.V.R.I.	12
2.	ANAGRAFICA DELL'APPALTO	13
2.1.	OGGETTO DELL'APPALTO	13
2.2.	COMMITTENTE	14
2.3.	STAZIONE APPALTANTE.....	14
2.4.	APPALTATORE DEL SERVIZIO	14
2.5.	FASI LAVORATIVE	15
2.6.	DURATA DELL'APPALTO E ORARIO DI LAVORO.....	15
2.7.	ATTREZZATURE E MACCHINARI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO	16
3.	INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	16
3.1.	PREMESSA	16
3.2.	RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO.....	17
3.3.	PERICOLI E RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE	18
3.4.	SITI E LUOGHI INTERESSATI DA POSSIBILI INTERFERENZE	19
3.5.	VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	20
4.	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	27
4.1.	VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELL'APPALTATORE.....	27
4.2.	PRESCRIZIONI GENERALE DA ADOTTARE IN TUTTE LE STRUTTURE DELL'ATENEO	28
4.3.	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CURA DELL'APPALTATORE.....	36
5.	INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	38
6.	COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE	38
7.	COORDINAMENTO TRA UNIVERSITÀ E IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO.....	39
7.1.	COORDINAMENTO DELLE FASI DI LAVORAZIONE	40
8.	REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI.....	40
9.	CONCLUSIONI.....	41
10.	ALLEGATI.....	41

0. MATRICE DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Modifiche
0	05/09/2024	Prima emissione

1. PREMESSA

1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), all'art. 26, si stabilisce che:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del

presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (sostituito dal D.Lgs. 31/03/2023, n.36), tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 (sostituito dai D.M. 01/09/2021, D.M. 02/09/2021, D.M. 03/09/2021), o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (sostituito dal D.Lgs. 31/03/2023, n.36), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,

il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (sostituito dal D.Lgs. 31/03/2023, n.36), come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (abrogato dall'articolo 217 del d.lgs. n. 50 del 2016), trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Con Determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha fornito indicazioni in relazione alla redazione del D.U.V.R.I., ritenendo che:

a) per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante;

b) Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all'art. 7 comma 1 del DPR n. 222/2003 (abrogato e sostituito dall'All. XV, punto 4, del d.lgs. n. 81 del 2008) previste nel D.U.V.R.I.:

- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ecc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

1.2. TERMINI E DEFINIZIONI

Appaltatore: soggetto che assume in appalto un lavoro o un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.

Contratti o contratti pubblici: i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante o da un ente concedente (art. 2, lett. a, Allegato I.1 D.Lgs. 36/2023);

Contratti di appalto o appalti pubblici: i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi (art. 2, lett. b, Allegato I.1 D.Lgs. 36/2023);

Stazione appaltante: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice (art. 1, lett. a Allegato I.1 D.Lgs. 36/2023);

Contratti di concessione o concessioni: i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo (art. 2, lett. c, Allegato I.1 D.Lgs. 36/2023);

Appalti di lavori complessi: gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti (art. 2, lett. d, Allegato I.1 D.Lgs. 36/2023);

Contratti ad alta intensità di manodopera: i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi (art. 2, lett. e, Allegato I.1 D.Lgs. 36/2023);

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Luoghi di lavoro: luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva, comunque accessibile al lavoratore per il proprio lavoro.

D.U.V.R.I.: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, prodotto, modello organizzativo, postazione di lavoro) avente la potenzialità di causare danni.

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Rischi interferenti: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.I.. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Rischio residuo: rischio che può comunque rimanere anche dopo l'attuazione di una o più misure di riduzione.

Valutazione del rischio: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

1.3. CRITERI PROCEDURALI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

1.3.1. Considerazioni preliminari alla individuazione dei pericoli e alla valutazione dei rischi

Facendo seguito alle indicazioni contenute nelle "Linea Guida" elaborate dall'ISPESL, i pericoli associati alle attività lavorative ed individuabili nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre categorie:

Pericoli per la sicurezza

- Strutture
- Macchine
- Apparecchi di sollevamento
- Apparecchi a pressione
- Atmosfere esplosive
- Impianti Elettrici
- Sostanze pericolose
- Incendio

Pericoli per la salute

- Agenti Chimici
- Agenti Fisici
- Agenti Biologici

Pericoli di tipo cosiddetto trasversale

- Organizzazione del lavoro
- Fattori psicologici
- Fattori ergonomici (nel senso ampio del termine)
- Condizioni di lavoro difficili

La Valutazione del Rischio va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per una "stima" del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, al fine di una programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l'eliminazione o la riduzione del rischio.

La valutazione del rischio richiede:

- l'identificazione dei pericoli presenti nell'attività lavorativa;
- l'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza che per la salute;
- la valutazione dei rischi residui connessi con le situazioni individuate.

Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:

- assenza di rischio di esposizione;
- presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa;
- presenza di un rischio di esposizione che deve essere oggetto di immediati interventi correttivi.

Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni. Nel secondo caso la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico. Nel terzo caso si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione. Per quanto detto, appare necessario che l'espletamento dell'intervento finalizzato alla valutazione del rischio sia condotto secondo precisi "criteri procedurali", tali da consentire un omogeneo svolgimento delle varie fasi operative che costituiscono il processo di Valutazione del Rischio.

Sulla base delle "Linee Guida per la valutazione del rischio nella piccola e media impresa" ISPEL e delle "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel marzo 2008, nell'ottica del processo di Gestione dei rischi indicato dalla norma UNI ISO 45001:2018, il Datore di Lavoro procede allo svolgimento delle varie fasi di rilevazione dei rischi e quindi di compilazione del presente "documento".

La metodologia adottata permette di definire:

- una relazione sulla valutazione dei rischi effettuata nei vari ambienti o posti di lavoro, comprendente anche i criteri adottati per la sua definizione;
- la descrizione delle misure di Prevenzione e di Protezione attuate, in coerenza con i risultati della valutazione del Rischio.

Per l'individuazione di questi ultimi punti, il Committente fa riferimento ai DVR generali e specifici dell'Ateneo.

1.3.2. Individuazione dei pericoli

Il processo valutativo si sviluppa nell'individuazione dei pericoli attribuibili alla Stazione Appaltante, ovvero ai luoghi di lavoro ed alle attività svolte presso l'area oggetto dei lavori in appalto. Tali pericoli sono riferibili alle seguenti categorie:

- Pericoli derivanti da elementi strutturali
- Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine
- Pericoli per la salute
- Pericoli di incendio/esplosione
- Altri pericoli eventuali

Segue l'individuazione dei pericoli connessi alle attività dell'Appaltatore con ricadute sul personale appartenente alla Stazione Appaltante. Tali fattori di rischio sono riferibili alle seguenti categorie:

- Pericoli riferibili ad elementi strutturali
- Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine
- Pericoli per la salute
- Pericoli di incendio/esplosione
- Altri pericoli eventuali

1.3.3. Interferenze

È la parte nodale del documento di valutazione, ove si individua se e come il personale della Stazione Appaltante e quello dell'Appaltatore possano causare reciprocamente situazioni di rischio. Una volta individuate le situazioni di rischio vengono descritti gli interventi atti a limitarne la probabilità di accadimento e l'entità dello stesso tramite gli interventi preventivi e/o protettivi ritenuti più opportuni. Vengono considerati rischi interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi,
- immessi nel luogo di lavoro del committente dal lavoro dell'appaltatore,
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività dell'appaltatore.

Tali situazioni sono, nello specifico, riconducibili all'appalto in quanto parzialmente compresenti con le normali attività lavorative e con altre attività appaltate a soggetti terzi.

Particolare attenzione sarà da prestare alle attività di vario genere, che potrebbero avvenire in presenza del personale dell'appalto, e per le quali è previsto un orario di lavoro diverso da quello d'ufficio.

A tal proposito, l'impresa verrà edotta delle modalità ed orari di svolgimento dei servizi di cui sopra nonché dell'eventuale presenza di persone oltre l'orario d'ufficio con particolare riguardo alle giornate di sabato e domenica e festivi.

Se necessario l'Appaltante metterà in atto misure ulteriori per evitare che l'attività svolta al proprio interno venga ad interferire con gli altri servizi.

Ai fini sopra esposti e per coprire ulteriori esigenze informative e di coordinamento, anche in relazione a possibili nuovi appalti di servizi, lavori e forniture che rappresentino possibili rischi da interferenza, si reputano necessari momenti formativi e riunioni di coordinamento.

In sintesi, le situazioni individuate dalla stazione appaltante che possono originare rischi da interferenze sono riconducibili a:

- sovrapposizione con il normale lavoro d'ufficio: nessun rischio da interferenza;
- sovrapposizione con il lavoro di addetti alle pulizie: inciampo, scivolamento per pavimentazione bagnata, inciampo per materiale lasciato incustodito;
- sovrapposizione con attività degli addetti alle manutenzioni impiantistiche e edili: rumore, elettrocuzione, inciampo per materiale lasciato incustodito;
- sovrapposizione con attività tecnica di laboratorio: elettrocuzione, contatto con sostanze chimiche, inciampo per materiale lasciato incustodito;
- presenza di persone al di fuori del normale orario lavorativo, con particolare riguardo alle giornate di sabato, domenica e festivi.

Per tutti i rischi da interferenza non immessi nei luoghi di lavoro dall'impresa, quest'ultima verrà edotta circa

le misure di prevenzione e protezione adottate e sarà tenuta al rispetto delle stesse.

In aggiunta a quanto sopra, l'impresa sarà tenuta a segnalare al Responsabile dei Servizi di Ateneo o suo delegato, tutti i fatti o eventi o comportamenti anomali eventualmente riscontrati nell'espletamento del servizio e che possono costituire rischi da interferenze.

In fase di coordinamento, condotta con una **specifica riunione ed eventualmente con un sopralluogo sulle aree oggetto delle attività appaltate**, l'Appaltante metterà in atto misure per evitare che l'attività svolta al proprio interno venga ad interferire con il servizio oggetto dell'appalto.

1.3.4. Procedura operativa per la Valutazione dei Rischi da interferenza

Per la valutazione dei rischi la Stazione Appaltante ha provveduto come segue:

- è stata condotta una verifica delle sedi interessate dall'appalto;
- sono stati analizzati in modo approfondito i rischi per la sicurezza quali strutture, macchine, apparecchiature, impianti, ecc.;
- sono stati valutati i rischi per la salute dovuti ad agenti fisici, chimici, biologici;
- sono stati esaminati i rischi derivanti da fattori organizzativi.

Dall'analisi dei rischi la Stazione Appaltante ha predisposto un riesame generale in materia di sicurezza e salute come di seguito indicato:

- individuazione di tutte le situazioni di pericolo, come fatto intrinseco, potenzialmente in grado di causare il rischio ed il conseguente danno;
- individuazione dei rischi residui;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza dei risultati della valutazione dei rischi.

1.3.5. Metodica per la valutazione dei rischi da interferenza

La metodologia adottata per la valutazione dei rischi da interferenze è di tipo semiquantitativo e utilizza una matrice 4 x 4 che mette in relazione la probabilità di accadimento degli accadimenti pericolosi con la gravità degli effetti ad essi conseguenti:

$$R = P \times D$$

in cui:

P (probabilità): è la probabilità che si verifichi l'evento capace di determinare un danno; dipende sia dalla frequenza con cui l'evento dannoso accade sia dalla frequenza con cui i lavoratori si espongono;

D (danno): è l'effetto possibile causato dall'esposizione ad agenti di rischio legati all'attività lavorativa;

R (rischio): deriva dalla combinazione tra la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o esposizione e l'entità del possibile danno.

Le tabelle che seguono riportano i criteri per l'attribuzione dei valori per gli indici della probabilità di accadimento degli eventi e del danno potenziale:

Scala della probabilità P

Valore	Livello	Definizione/Criteri
4	Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
3	Probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.
2	Poco probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno solo se in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Scala dell'entità del danno D

Valore	Livello	Definizione/Criteri
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità permanente. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Matrice per il calcolo della stima del rischio

P		4	8	12	16
4					
3		3	6	9	12
2		2	4	6	8
1		1	2	3	4
		1	2	3	4
					D

La tabella che segue mostra il criterio adottato per la ponderazione del rischio, assegnando ad ogni livello di rischio l'esito della ponderazione.

Identificazione dell'accettabilità, tollerabilità e non accettabilità dei livelli di rischio

R	Classe di rischio	Ponderazione
R>8	Rischio Alto	Rischio non tollerabile alto. Tutte le attività lavorative previste dall'appalto non devono iniziare o continuare fino a che il rischio non sia stato eliminato o ridotto ad un livello accettabile. Le azioni preventive e protettive individuate sono indilazionabili.
4≤R≤8	Rischio Medio Alto	Rischio non tollerabile sostanziale. Non avviare la specifica attività lavorativa fino a che il rischio non è stato ridotto. Dove il rischio riguarda attività in corso, devono essere presi provvedimenti urgenti. Le azioni preventive e protettive individuate devono essere programmate con urgenza/breve termine.
2≤R≤3	Rischio Medio Basso	Rischio non tollerabile moderato. È necessario individuare, pianificare e attuare le misure per l'attenuazione del rischio, in modo che siano attivate prima dello svolgimento o della prosecuzione (se in corso) dell'attività lavorativa. Le azioni preventive e protettive sono da programmare nel medio termine.
R=1	Rischio Trascurabile	Rischio accettabile. Il rischio è considerato trascurabile sia in termini di probabilità di accadimento che di danno potenziale. Non sono necessarie azioni di prevenzione e protezione, ma possono essere valutate azioni di miglioramento e monitoraggi.

Come indicato nella tabella precedente, quando viene superato il livello di "Rischio accettabile", si dovranno attuare misure per la riduzione del rischio. Tali misure potranno essere di riduzione della probabilità di accadimento (preventive) e/o di mitigazione delle eventuali conseguenze (protettive).

1.4. SCOPO DEL D.U.V.R.I.

Il presente documento "D.U.V.R.I." si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art. 79 e dell'All. II.5 del D.Lgs.36/2023.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per **interferenza** ogni **sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi**. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano. La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

Nel D.U.V.R.I. non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. Prima della firma del contratto, l'impresa aggiudicataria, nella

comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al D.U.V.R.I. ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza, senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Il presente D.U.V.R.I. si attiene a quanto previsto nelle Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

I costi della sicurezza, di cui all'art. 41 c. 14 del D.Lgs.36/2023 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del D.U.V.R.I. ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

2. ANAGRAFICA DELL'APPALTO

2.1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente DUVRI ha per oggetto l'affidamento in concessione ad un unico operatore economico, ai sensi dell'art.176 e ss. del D.Lgs. 36/2023, della gestione del servizio bar, caffetteria e piccola ristorazione negli spazi individuati del Polo Economico - Giuridico sito in Viale Sant'Ignazio, 78, Cagliari.

La planimetria del sito interessato è allegata ai documenti di gara.

I servizi di somministrazione presso il Polo Economico – Giuridico del Campus Sant'Ignazio, aperti prevalentemente per tutto il corso dell'anno, devono garantire oltre al servizio bar e caffetteria anche la piccola ristorazione, ovvero cibi caldi e/o freddi, prevedendo anche l'asporto.

L'Università degli Studi di Cagliari potrà, eventualmente, articolare, nel corso del periodo di erogazione del servizio, le modalità di fruizione e apertura delle strutture ricettive, tenuto conto delle sensibili fluttuazioni della domanda di mercato dei servizi erogati e delle attività dell'Ateneo.

La descrizione sopra riportata ha il solo scopo di inquadrare la tipologia del servizio ai fini dell'individuazione dei rischi da interferenza; per la descrizione completa del servizio oggetto del presente documento si rimanda ai documenti contrattuali.

L'elenco dei siti dell'Ateneo interessati dal servizio è riportato nell'Allegato 1 al presente documento.

Le valutazioni dei rischi nello svolgimento delle attività proprie dell'Appaltatore rientrano nelle competenze proprie del Datore di Lavoro della Ditta esecutrice. Il presente D.U.V.R.I. valuta esclusivamente i rischi derivanti da possibili interferenze tra il personale dell'Appaltatore e quello dell'Università relativamente all'attività di sopra descritta.

2.2. COMMITTENTE

Ragione Sociale	Università degli Studi di Cagliari
Rappresentante Legale	Magnifico Rettore – Prof. Francesco Mola
Sede legale	Via Università 40, 09134 Cagliari
Recapiti telefonici	Tel 070/659670 - 664052 Fax 070/669425
Sito internet	www.unica.it
e-mail	rettore@unica.it
Codice fiscale e partita IVA	00443370929

2.3. STAZIONE APPALTANTE

(i dati definitivi saranno aggiunti in sede di aggiudicazione)

Datore di lavoro per i servizi in appalto	Magnifico Rettore – Prof. Francesco Mola
Referente per il coordinamento (RUP)	
DEC	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. Ing. Michela Cuccu
Responsabile del Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione	Dott.ssa Alessandra Bernardini
Medico Competente	Prof. Marcello Campagna
Recapito del luogo presidiato per la segnalazione delle emergenze	
Campus Sant'Ignazio	070/675 3326 (edificio A) 070/675 3779 (edificio B) 070/675 3051 (edificio B - didattica) 070/675 3959 (edificio E) 070/675 3021 (edificio G)

2.4. APPALTATORE DEL SERVIZIO

(La tabella seguente è da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione dell'appalto)

Impresa	
Indirizzo sede legale	
Codice Fiscale e Partita IVA	
Legale Rappresentante	
Datore di lavoro	
Referente per il coordinamento	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico Competente	
N. lavoratori coinvolti	

Il servizio sarà svolto da _____, l'elenco completo è riportato nell'Allegato 2.

Relativamente ai seguenti dati riguardanti le imprese coinvolte, si rimanda all'Allegato 3:

- Lavoratori impiegati nell'appalto
- Preposti
- Addetti alla squadra di emergenza
- Macchinari ed attrezzature utilizzate
- Utensili manuali
- Sostanze utilizzate
- DPI utilizzati

2.5. FASI LAVORATIVE

Le attività oggetto del servizio, richiamate sinteticamente al precedente punto 2.1, possono essere distinte in tre fasi principali:

2.5.1. Apprestamento (installazione) del punto di ristoro presso il Polo Economico – Giuridico del Campus Sant'Ignazio

Questa fase prevede l'installazione delle strutture amovibili complete degli strumenti, apparecchiature e macchinari necessari all'erogazione del servizio (es. bancone del bar con lavello, frigoriferi, macchine per la preparazione di bevande calde, apparecchi per riscaldare i cibi, ecc.) e delle coperture temporanee (es. gazebo, ombrelloni) per l'ombreggiatura dei posti a sedere per la clientela. Per il posizionamento delle strutture amovibili nell'area individuata potrebbe essere necessario utilizzare mezzi di sollevamento (es. gru su autocarro).

Si rimanda alla documentazione di gara per le indicazioni relative alla modalità di gestione delle utenze presso gli enti gestori, per l'erogazione dell'energia elettrica e per gli allacci idrici da parte dell'appaltatore.

2.5.2. Esecuzione dell'attività oggetto di appalto

Fase riguardante tutte le azioni necessarie per l'esecuzione del servizio in appalto, così come descritto sinteticamente al precedente paragrafo 2.1. Oltre alle attività rivolte agli utenti, il personale dell'appaltatore sarà impegnato, con elevata frequenza, in una serie di operazioni accessorie, quali, ad esempio, il ricevimento della merce dai fornitori, l'allontanamento dei rifiuti generati nelle attività di servizio, la pulizia delle apparecchiature e macchinari, ecc..

2.5.3. Ripristino condizioni delle aree interessate a fine attività

Questa fase riguarda il termine del contratto e il ripristino delle aree destinate al servizio, rimuovendo le strutture amovibili. Anche in questa fase, come in quella iniziale, potrebbe rendersi necessario la movimentazione di carichi tramite mezzi per il sollevamento, quali, ad esempio, una gru su autocarro.

In questa fase, l'appaltatore avrà cura di lasciare in sicurezza gli eventuali allacci delle utenze usati durante il servizio e allontanare tutti i rifiuti imputabili alla sua attività ordinaria nonché alla fase di smobilitazione.

2.6. DURATA DELL'APPALTO E ORARIO DI LAVORO

Il contratto ha durata annuale a decorrere dalla firma dello stesso, ed è rinnovabile per ulteriori sei mesi.

Il Concessionario dovrà garantire l'apertura obbligatoria della struttura tutto l'anno escluso il mese di agosto, ad esclusione dei periodi di festività e chiusura degli immobili per festività comandate, secondo i seguenti orari:

Bar, caffetteria e piccola ristorante – presso lo spazio individuato nel Polo Economico e Giuridico

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:00;
- il sabato dalle 8:00 alle 12:00 (l'apertura del sabato potrà essere rivalutata a seconda delle effettive esigenze).

2.7. ATTREZZATURE E MACCHINARI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO

L'elenco delle attrezzature, apparecchiature e macchine che saranno utilizzate per l'erogazione del servizio dovrà essere riportato dall'appaltatore nell'Allegato 3 al presente documento.

Tutte le apparecchiature e le macchine utilizzate per il servizio devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti. Tutte le apparecchiature elettriche devono essere rispondenti alle norme in materia di sicurezza elettrica e assicurare il coordinamento con l'impianto di messa a terra o essere appartenenti alla classe II.

Tutte le attrezzature e macchine dell'appaltatore deve essere identificate univocamente con il nominativo o il logo dell'appaltatore stesso. L'appaltatore è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti chimici utilizzati.

3. INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

3.1. PREMESSA

Ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, devono essere analizzate tutte quelle situazioni nelle quali possono, per l'appunto, emergere possibili condizioni di interferenza e che, in genere, sono riconducibili alla compresenza del servizio/lavoro appaltato con le normali attività lavorative del committente e con altre attività appaltate dall'Università degli Studi di Cagliari a soggetti terzi.

Particolare attenzione sarà da prestare alle attività di pulizia, portierato e di manutenzione, edile e di impianti tecnologici, che di norma possono anche avvenire in presenza di personale addetto all'espletamento dell'appalto.

A tal proposito, l'impresa verrà edotta sulle modalità ed orari di svolgimento dei servizi di cui sopra nonché dell'eventuale presenza di persone oltre l'orario d'ufficio.

Ai fini sopra esposti e per coprire ulteriori esigenze informative e di coordinamento, anche in relazione a possibili nuovi appalti di servizi, lavori e forniture che rappresentino possibili rischi da interferenza, si reputano necessari momenti formativi e riunioni di coordinamento.

In sintesi, le situazioni individuate dalla stazione appaltante che possono originare rischi da interferenze sono riconducibili a:

- contemporanea presenza, negli spazi dell'Ateneo, del personale dell'appaltatore e del personale del Committente, che svolge attività lavorative (ad esempio: amministrative, di docenza, di ricerca, ecc.) nonché di utenti, ospiti e visitatori delle strutture universitarie: presenza di ostacoli e ingombri lungo i luoghi di passaggio, le vie di esodo e le uscite di sicurezza; circolazione di veicoli nelle aree esterne di competenza del sito dell'ateneo; utilizzo di apparecchiature elettriche non a norma; collegamenti elettrici volanti o a impianti elettrici danneggiati; utilizzo non conforme o malfunzionamenti di impianti (es. elettrico, idrico, di sollevamento, ecc.); malfunzionamento/danneggiamento di apparecchiature tecnologiche; (in altri siti diversi da quello interessato dall'appalto possono presentarsi anche i seguenti rischi: presenza di sorgenti di campi elettromagnetici, presenza di sorgenti di radiazioni ottiche artificiali coerenti e non coerenti, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; presenza di agenti biologici; presenza di agenti chimici e sostanze pericolose; presenza di polveri; sversamenti accidentali di sostanze/preparati; utilizzo di macchine e attrezzature; presenza di rifiuti speciali pericolosi; ecc.);
- contemporanea presenza, presso i luoghi in cui si svolgerà l'appalto, dei dipendenti dell'appaltatore e di addetti di altre imprese che eseguono lavori/servizi (es. edili, impiantisti meccanici ed elettrici, pulizie ecc.): utilizzo di macchine e attrezzature che comportano emissione di rumore, polveri, fumi e vapori, radiazioni ottiche artificiali, ecc.; postazioni di lavoro e luoghi di passaggio in prossimità di lavori in altezza; sversamenti accidentali di sostanze/preparati; presenza di prodotti chimici pericolosi; presenza

di ostacoli e ingombri lungo i luoghi di passaggio, le vie di esodo e le uscite di sicurezza; circolazione di veicoli nelle aree esterne di competenza del sito dell'ateneo; utilizzo di apparecchiature elettriche non a norma; collegamenti elettrici volanti o a impianti elettrici danneggiati; pavimenti bagnati dei luoghi di passaggio; ecc..

In aggiunta a quanto sopra, l'impresa sarà tenuta a segnalare al referente dell'appalto per l'Ateneo o suo delegato, tutti i fatti o eventi o comportamenti anomali eventualmente riscontrati nell'espletamento del servizio e che possono costituire rischi da interferenze.

In fase di coordinamento, condotto con una specifica riunione ed eventualmente con un sopralluogo sulle aree oggetto delle attività appaltate, l'Appaltante metterà in atto misure per evitare che l'attività svolta al proprio interno interferisca con il servizio oggetto dell'appalto.

Prima dell'inizio del servizio, il titolare dell'impresa o un suo incaricato dovrà prendere atto dei rischi specifici presenti nei diversi ambienti oggetto del contratto e delle misure di prevenzione e protezione attuate dall'organizzazione, dei rischi dovuti alle interferenze fra i lavori, delle misure per la gestione delle interferenze e verificare l'idoneità delle stesse ai fini della tutela dei lavoratori coinvolti. L'appaltatore avrà cura di trasmettere ai propri lavoratori addetti al servizio tutte le informazioni riguardanti le aree interessate dalle attività, comprese le relative modalità di accesso e percorsi di esodo.

Le informazioni riguardanti i rischi specifici dell'impresa e le misure adottate per la loro riduzione dovranno essere comunicati al committente, con adeguato anticipo rispetto all'inizio dei lavori, con la consegna del Documento di Valutazione dei Rischi specificatamente redatto per i lavori oggetto dell'appalto.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Inoltre, dovranno essere indicate la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

I datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto e il personale della squadra di emergenza (addetti antincendio e primo soccorso).

3.2. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

Nell'ambito delle aree di lavoro interessate dall'appalto sono esercitate diverse attività, fra le quali quelle istituzionali dell'ente, le attività degli altri utenti (comprese le attività di ricerca in laboratorio e le attività d'ufficio) e le attività eseguite da altre ditte esterne, ciascuna caratterizzata da propri rischi.




Per gli operatori delle ditte impegnate negli interventi in appalto all'interno delle strutture dell'Università, il rischio è condizionato dalle caratteristiche dell'ambiente in cui gli stessi svolgono la loro attività, in termini di interferenza tra la loro attività lavorativa e quelle che si svolgono negli ambienti di lavoro del committente.

Con il termine "ambiente di lavoro" non si intende semplicemente indicare il luogo di lavoro, ma quel complesso di situazioni e di fattori con i quali l'individuo viene a contatto nel corso della sua attività lavorativa o a causa di questa e che possono svolgere una qualche influenza sul suo equilibrio fisico e psichico.

In base all'analisi delle attività lavorative che vengono svolte nei luoghi oggetto dell'appalto, sono stati individuati i seguenti pericoli, che possono avere effetti sul personale dell'appaltatore:

Pericoli per la sicurezza	Rischi per la sicurezza
Circolazione di mezzi nelle aree esterne di competenza del committente	Possibilità di incidenti mezzi/investimento di pedoni
Pavimentazione con dislivelli, irregolare, scivolosa	Scivolamento, inciampo, caduta in piano, caduta verso il basso
Superfici spigolose	Urti, colpi, impatti, tagli
Impianti ed apparecchiature elettriche in tensione	Elettrocuzione; rischio incendio

Al fine di rendere agevole l'interpretazione della segnaletica di sicurezza presente nelle varie strutture, si indicano di seguito i cartelli più importanti (o similari) che si possono incontrare e riportanti i pittogrammi-rischio associati.

Simbolo	Misure da attuare a cura del personale dell'impresa appaltatrice
Pericolo elettricità 	Concordare l'accesso con i responsabili dell'attività. Non intervenire o utilizzare energia elettrica senza precisa autorizzazione e accordi con il responsabile della Direzione opere pubbliche o suo facente funzioni.
Pericolo materiale infiammabile o alta temperatura 	Concordare l'accesso con i responsabili dell'attività.
Pericolo di caduta con dislivello 	Attenzione a zone con pavimenti bagnati, ostacoli su percorsi, pozzetti aperti, etc.

3.3. PERICOLI E RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE

A seguito dell'aggiudicazione e ai fini dell'aggiornamento del presente D.U.V.R.I., l'Appaltatore, in via preliminare, dovrà compilare il "Modulo di richiesta dati" (Allegato 3 del DUVRI). Inoltre, prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà consegnare al Committente un Documento di Valutazione dei Rischi specifico per le attività oggetto dell'appalto.

Da una prima analisi delle fasi lavorative previste dal servizio (vedi 2.5), sono state evidenziate le seguenti fonti di pericolo legate alle attività dell'appaltatore e le potenziali conseguenze:

- Impiego di mezzi di sollevamento per il posizionamento di strutture amovibili presso l'area destinata al servizio:
 - rischio investimento di pedoni, rischio collisione mezzi;
 - rischio di caduta di materiali dall'alto;
- Impiego di automezzi e furgoni per il rifornimento di prodotti e materie prime:
 - rischio investimento di pedoni, rischio collisione mezzi;
- Impiego di apparecchiature elettriche per specifiche operazioni di preparazione bevande e pasti:
 - uso di apparecchiature elettriche a cavo, che può costituire occasione di inciampo lungo i percorsi di passaggio e che, collegati all'impianto elettrico degli edifici interessati dai lavori,

possono essere causa di sovraccarico di prese e/o altri malfunzionamenti o danneggiamenti dell'impianto di alimentazione;

- Deposito, anche temporaneo, di materiali e attrezzature lungo le vie di passaggio:
 - Presenza di attrezzature e materiali lungo le vie di passaggio, con conseguente riduzione degli spazi (luce di passaggio) ed eventuale occultamento di mezzi di estinzione e cartellonistica di sicurezza;
- Detersione, disinfezione, disincrostazione di superfici di diversa tipologia:
 - uso di prodotti chimici con caratteristiche di pericolo per la salute (es. tossici, nocivi, ecc.) e la sicurezza (es. corrosivi, infiammabili, ecc.);
 - miscelazione di prodotti detergenti con varecchina con conseguente produzione di vapori irritanti per le mucose (vie respiratorie e occhi) e per la cute;
 - uso di acqua e prodotti detergenti per la pulizia di superfici calpestabili che possono provocare scivolamenti a livello;
- Compresenza con persone non addette al servizio di pulizia:
 - Compresenza con lavoratori di altre imprese appaltatrici
 - Compresenza con dipendenti del Committente e con utenti/pubblico delle strutture.

Il presente elenco potrà subire modifiche e aggiornamenti in base alle informazioni trasmesse dall'Appaltatore in fase di aggiudicazione.

Per quanto non già definito, tali aspetti saranno approfonditi nel corso della riunione di Coordinamento affinché lo si riporti nel relativo Verbale e si aggiorni, se necessario, il presente Documento.

3.4. SITI E LUOGHI INTERESSATI DA POSSIBILI INTERFERENZE

L'appalto interesserà il Polo Economico - Giuridico sito in Viale Sant'Ignazio, 78, Cagliari (vedere Allegato 1 al presente documento).

All'interno dei siti sopra elencati, il personale dell'appaltatore avrà accesso alle seguenti tipologie di ambienti:

- Ingresso principale della struttura
- Cortile e spazi comuni esterni
- Corridoi e spazi comuni interni in genere (scale, ascensori, servizi igienici, etc...).

In base all'esame condotto, tutte le aree in cui si svolgerà il servizio possono essere interessate da possibili interferenze. Considerando il tipo di servizio e le postazioni di lavoro del personale dell'appaltatore, tra le misure di mitigazioni dei rischi da interferenza, non potrà essere adottata la misura di rendere disponibile per l'appaltatore, in via esclusiva, l'area interessata dalle attività del proprio personale.

3.5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Applicando la metodica illustrata nel precedente paragrafo 1.3.5, si è proceduto alla valutazione dei rischi da interferenza evidenziati nei precedenti paragrafi:

RISCHI TRASVERSALI, ORGANIZZATIVI, GESTIONALI

Tipologia di rischio	Comportamenti da adottare da parte dell'appaltatore	Stima del rischio		
Rischi legati alla mancanza di informazione e formazione dei lavoratori di entrambe le società riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative	La società appaltatrice informa i propri dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza, trasmettendo le informazioni ricevute dal committente, organizzando specifici incontri di formazione e informazione e condividendo la documentazione necessaria.	2	1	3 Rischio Medio Basso
Interferenza	Comportamenti da adottare da parte del committente			
Interferenze per contemporanea presenza dei lavoratori dell'appaltatore con dipendenti, utenti e altri appaltatori del committente, in tutti gli ambienti oggetto dell'appalto	Il committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nei propri locali, tramite la trasmissione del D.U.V.R.I. e organizzando riunioni di coordinamento e sopralluoghi.			

Tipologia di rischio	Comportamenti da adottare da parte dell'appaltatore	Stima del rischio		
Incidenti tra automezzi, investimenti di pedoni; urti, colpi e impatti	Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente. Rispettare le procedure di accesso alle varie aree concordate con l'Università.	1	3	3 Rischio Medio Basso
Interferenza	Comportamenti da adottare da parte del committente			
Interferenze per contemporanea presenza dei lavoratori dell'appaltatore con dipendenti, utenti e altri appaltatori del committente, nelle aree esterne di competenza dei luoghi oggetto dell'appalto	Il committente informa la società appaltatrice riguardo le modalità di accesso ai siti oggetto dell'appalto e alle modalità di circolazione e parcheggio nelle aree esterne, tramite la trasmissione del D.U.V.R.I. e organizzando riunioni di coordinamento e sopralluoghi.			

RISCHI LEGATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO

Tipologia di rischio	Comportamenti da adottare da parte dell'appaltatore	Stima del rischio		
<p>Scivolamento, inciampo, caduta in piano, caduta verso il basso, urti, colpi, impatti, tagli, caduta di materiali dall'alto, schiacciamenti</p>	<p>Camminare sui marciapiedi o lungo percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti, e comunque lungo il margine delle vie carrabili.</p> <p>Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra.</p> <p>Non sostare nelle aree di deposito materiali.</p> <p>Mantenere sempre l'area circostante il posto di lavoro in condizione di ordine e pulizia.</p> <p>Prestare attenzione alla segnaletica, fissa e temporanea, che indica le vie di esodo e/o che evidenzia la presenza di rischi.</p> <p>Non attraversare o sostare nelle zone in prossimità dei lavori in altezza o in quota eseguiti con l'ausilio di scale, trabattelli, PLE, ecc.</p> <p>Le vie di fuga e le uscite di emergenza in generale devono essere mantenute costantemente libere da materiale, specialmente se combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.</p>	2	1	<p>3 Rischio Medio Basso</p>
Interferenza	Comportamenti da adottare da parte del committente			
<p>Interferenze per contemporanea presenza dei lavoratori dell'appaltatore con dipendenti, utenti e altri appaltatori del committente, in tutti gli ambienti oggetto dell'appalto, con particolare riguardo ai luoghi di passaggio, gli atri e gli accessi (comprese le vie di esodo e le uscite di emergenza), durante l'esecuzione del servizio</p>	<p>Il committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nei propri locali, tramite la trasmissione del D.U.V.R.I. e organizzando riunioni di coordinamento e sopralluoghi.</p> <p>Inoltre, mette a disposizione le procedure per la gestione delle emergenze e le planimetrie con le indicazioni delle vie di fuga e le uscite di emergenza (vedere allegato 4 al presente D.U.V.R.I.)</p>			

Tipologia di rischio	Comportamenti da adottare da parte dell'appaltatore	Stima del rischio	
<p>Rischi legati alle attività lavorative svolte dal personale del committente o da altri utenti delle strutture dell'Ateneo, comprese le attività dei laboratori didattici e di ricerca (per es. rischio elettrico; rischio ATEX; rischio da sostanze pericolose; rischio incendio; agenti chimici; agenti biologici; agenti fisici; ecc.).</p>	<p>Rispettare la segnaletica di sicurezza (cartellonistica, segnaletica luminosa, ecc.) presente nelle aree degli edifici universitari.</p> <p>Non effettuare manovre non autorizzate su impianti e attrezzature.</p> <p>Segnalare al proprio referente qualsiasi situazione anomala che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza.</p> <p>Rispettare le procedure per la gestione delle emergenze dell'Ateneo.</p> <p>È vietato ai dipendenti dell'appaltatore l'accesso ai laboratori di didattica e di ricerca.</p>		
Interferenza	Comportamenti da adottare da parte del committente	1	1
<p>Interferenze per contemporanea presenza dei lavoratori dell'appaltatore con dipendenti e utenti del committente, in tutti gli ambienti oggetto dell'appalto, durante l'esecuzione del servizio.</p>	<p>Il committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nei propri locali, tramite la trasmissione del D.U.V.R.I. e organizzando riunioni di coordinamento e sopralluoghi, coinvolgendo, quando necessario, eventuali altre ditte appaltatrici.</p> <p>Inoltre, mette a disposizione le procedure per la gestione delle emergenze e le planimetrie con le indicazioni delle vie di fuga e le uscite di emergenza (vedere allegato 4 al presente D.U.V.R.I.).</p> <p>Il Committente predispone adeguata segnaletica di sicurezza per indicare la presenza di rischi specifici, con particolare riguardo ad ambienti come i laboratori tecnici.</p>		<p>1 Rischio Trascura- bile</p>

Tipologia di rischio	Comportamenti da adottare da parte dell'appaltatore	Stima del rischio		
<p>Rischi legati alle lavorazioni svolte dall'appaltatore nelle fasi di installazione e disinstallazione delle strutture amovibili</p>	<p>Rispettare la segnaletica di sicurezza (cartellonistica, segnaletica luminosa, ecc.) presente nelle aree degli edifici universitari.</p> <p>Non effettuare manovre non autorizzate su impianti e attrezzature.</p> <p>Segnalare al proprio referente qualsiasi situazione anomala che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza.</p> <p>Non utilizzare macchine, attrezzi e utensili non previsti per lo svolgimento del servizio e/o di proprietà del Committente o di altre imprese.</p> <p>Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione di materiali, con o senza l'ausilio di mezzi di sollevamento allo scopo predisposti, dovranno essere concordate con il referente del Committente, le aree all'uso destinate, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati.</p> <p>I mezzi di trasporto che accedono alle aree di pertinenza delle strutture devono procedere a passo d'uomo e devono attenersi esclusivamente ai percorsi indicati come carrabili.</p> <p>Delimitare e segnalare le zone in prossimità dei mezzi utilizzati per la movimentazione dei carichi.</p> <p>Rispettare le procedure per la gestione delle emergenze dell'Ateneo.</p>	2	3	<p>6 Rischio Medio Alto</p>
Interferenza	Comportamenti da adottare da parte del committente			
<p>Interferenze per contemporanea presenza dei lavoratori dell'appaltatore con dipendenti e utenti del committente, in tutti gli ambienti oggetto dell'appalto, durante l'esecuzione del servizio.</p>	<p>Il committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nei propri locali, tramite la trasmissione del D.U.V.R.I. e organizzando riunioni di coordinamento e sopralluoghi, coinvolgendo, quando necessario, eventuali altre ditte appaltatrici.</p> <p>Inoltre, mette a disposizione le procedure per la gestione delle emergenze e le planimetrie con le indicazioni delle vie di fuga e le uscite di emergenza (vedere allegato 4 al presente D.U.V.R.I.).</p> <p>Il Committente predispone adeguata segnaletica di sicurezza per indicare la presenza di rischi specifici, con particolare riguardo ad ambienti come i laboratori tecnici.</p>			

Tipologia di rischio	Comportamenti da adottare da parte dell'appaltatore	Stima del rischio		
<p>Rischi legati alle lavorazioni ordinarie svolte dall'appaltatore</p>	<p>Rispettare la segnaletica di sicurezza (cartellonistica, segnaletica luminosa, ecc.) presente nelle aree degli edifici universitari.</p> <p>La velocità di accesso e di percorrenza dei mezzi di trasporto nelle aree di pertinenza delle strutture dovrà essere limitata ai 10 Km/h ed il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.</p> <p>Non effettuare manovre non autorizzate su impianti e attrezzature.</p> <p>Segnalare al proprio referente qualsiasi situazione anomala che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza.</p> <p>Non utilizzare macchine, attrezzi e utensili non previsti per lo svolgimento del servizio e/o di proprietà del Committente o di altre imprese.</p> <p>Non miscelare prodotti detergenti tra loro o con varecchina.</p> <p>I mezzi di trasporto che accedono alle aree di pertinenza delle strutture devono procedere a passo d'uomo e devono attenersi esclusivamente ai percorsi indicati come carrabili.</p> <p>Rispettare le procedure per la gestione delle emergenze dell'Ateneo.</p>	2	1	<p>2 Rischio Medio Basso</p>
Interferenza	Comportamenti da adottare da parte del committente			
<p>Interferenze per contemporanea presenza dei lavoratori dell'appaltatore con dipendenti e utenti del committente, in tutti gli ambienti oggetto dell'appalto, durante l'esecuzione del servizio.</p>	<p>Il committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nei propri locali, tramite la trasmissione del D.U.V.R.I. e organizzando riunioni di coordinamento e sopralluoghi, coinvolgendo, quando necessario, eventuali altre ditte appaltatrici.</p> <p>Inoltre, mette a disposizione le procedure per la gestione delle emergenze e le planimetrie con le indicazioni delle vie di fuga e le uscite di emergenza (vedere allegato 4 al presente D.U.V.R.I.).</p> <p>Il Committente predispose adeguata segnaletica di sicurezza per indicare la presenza di rischi specifici, con particolare riguardo ad ambienti come i laboratori tecnici.</p>			

Tipologia di rischio	Comportamenti da adottare da parte dell'appaltatore	Stima del rischio		
<p>Scivolamento, inciampo, caduta in piano, caduta verso il basso, urti, colpi, impatti, tagli, caduta di materiali dall'alto, schiacciamenti</p>	<p>Camminare sui marciapiedi o lungo percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti, e comunque lungo il margine delle vie carrabili.</p> <p>Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra.</p> <p>Non sostare nelle aree di deposito materiali.</p> <p>Mantenere sempre l'area circostante il posto di lavoro in condizione di ordine e pulizia.</p> <p>Prestare attenzione alla segnaletica, fissa e temporanea, che indica le vie di esodo e/o che evidenzia la presenza di rischi.</p> <p>Le vie di fuga e le uscite di emergenza in generale devono essere mantenute costantemente libere da materiale, specialmente se combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.</p>	2	1	2 Rischio Medio Basso
Interferenza	Comportamenti da adottare da parte del committente			
<p>Interferenze per contemporanea presenza dei lavoratori dell'appaltatore con dipendenti, utenti e altri appaltatori del committente, in tutti gli ambienti oggetto dell'appalto, con particolare riguardo ai luoghi di passaggio, gli atri e gli accessi (comprese le vie di esodo e le uscite di emergenza), durante l'esecuzione del servizio</p>	<p>Il committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nei propri locali, tramite la trasmissione del D.U.V.R.I. e organizzando riunioni di coordinamento e sopralluoghi.</p> <p>Inoltre, mette a disposizione le procedure per la gestione delle emergenze e le planimetrie con le indicazioni delle vie di fuga e le uscite di emergenza (vedere allegato 4 al presente D.U.V.R.I.)</p>			

Tipologia di rischio	Comportamenti da adottare da parte dell'appaltatore	Stima del rischio		
<p>Rischi legati alle attività svolte da altre imprese appaltatrici nelle sedi dell'Ateneo (per es. utilizzo di sostanze pericolose per la salute e la sicurezza; apparecchiature elettriche a cavo comportanti emissioni di rumore, polveri, proiezione di materiale, radiazioni ottiche artificiali; esecuzione di lavori in altezza; rischio elettrico, ecc.).</p>	<p>La società appaltatrice parteciperà alle iniziative di coordinamento promosse dal committente, insieme con gli altri datori di lavoro, mettendo in atto, per quanto di competenza, le eventuali misure necessarie ad evitare interferenze reciproche. Tali misure dovranno essere integrate nel presente documento, anche in forma di verbale di coordinamento. L'appaltatore avrà cura di trasmettere le misure di coordinamento al proprio personale.</p> <p>Nel caso in cui si verificassero situazioni inattese, la ditta appaltatrice dovrà segnalarle tempestivamente al proprio referente dell'Ateneo, per consentirne una rapida ed efficace gestione.</p> <p>Il personale dell'appaltatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetta la segnaletica di sicurezza (cartellonistica, segnaletica luminosa, ecc.) apposta dalle altre imprese appaltatrici. - non accede a locali e aree di lavoro di altre imprese, se non per giustificato motivo e previa autorizzazione. - non effettuare manovre non autorizzate su impianti e attrezzature. - segnalare al proprio referente qualsiasi situazione anomala che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza. 	2	2	<p>4 Rischio Medio Alto</p>
Interferenza	Comportamenti da adottare da parte del committente			
<p>Interferenze per contemporanea presenza dei lavoratori dell'appaltatore con dipendenti di altre imprese appaltatrici.</p>	<p>Il committente organizza i lavori in maniera tale da non generare sovrapposizioni tra le attività delle diverse società appaltatrici (quando possibile).</p> <p>Il committente informa tutte le società appaltatrici riguardo ai possibili rischi e le informa della possibile presenza di altre imprese e si fa promotore di azioni di coordinamento, anche tramite riunioni tra tutti i rappresentanti delle imprese coinvolte.</p> <p>Le risoluzioni definite in fase di coordinamento devono essere integrate nel presente documento, anche in forma di verbale di riunione.</p>			

4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

4.1. VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELL'APPALTATORE

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08, indica le misure preliminari che il Committente deve attuare, in fase di affidamento dei lavori, con il fine di mettere in atto strategie di prevenzione e protezione per la gestione dei rischi da interferenza.

L'articolo citato, infatti, prevede che il Datore di Lavoro Committente provveda a:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, emesso in data non anteriore a sei mesi, e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- fornire in allegato al contratto d'appalto il D.U.V.R.I., eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice ha esplicitato in sede di gara.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa, in fase di aggiudicazione provvisoria, l'Università degli studi di Cagliari richiede che la stessa impresa produca la documentazione che segue:

1. copia del DURC in corso di validità;
2. copia di idonea assicurazione R.C.T., comprendente anche la copertura in caso azione di rivalsa/regresso esercitata dall'INAIL o di danni per i quali i lavoratori dipendenti dell'appaltatore non risultino indennizzati dall'INAIL;
3. autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico professionali, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 (art. 47 DPR 28/12/2000 n.445) dichiarando:
 - di aver proceduto alla redazione del Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 lettera a) o dell'autocertificazione sostitutiva di cui all'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le macchine, le attrezzature e le opere provvisorie utilizzate per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto;
 - di essere in possesso della documentazione comprovante l'avvenuto conferimento dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai lavoratori;
 - di aver provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati nelle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio; di evacuazione, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza e del Medico competente (se previsto);
 - di essere in possesso degli attestati inerenti l'avvenuta formazione delle figure di cui al punto precedente e dei lavoratori previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - di aver individuato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - di garantire che i propri rappresentanti con specifica delega di funzione, hanno adeguato titolo per sottoscrivere, per conto dell'impresa i documenti redatti nell'ambito dell'attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi previsti all'art. 14 del D.Lgs. 81/08.
5. un Documento dei Rischio Specifico per le attività previste dall'appalto, coordinato con il presente

D.U.V.R.I.

Nel caso l'aggiudicazione provvisoria riguardi un'A.T.I. o un R.T.I., la documentazione sopra riportata deve essere prodotta da tutte le imprese partecipanti all'associazione o al raggruppamento.

In caso di presenza di Lavoratori Autonomi, è richiesta la seguente documentazione per la verifica tecnico-professionale:

1. Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, emesso in data non anteriore a sei mesi;
2. Autocertificazione ai sensi dell'art. 47 DPR 28/12/2000 n.445, dichiarando la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
3. Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
4. Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08;
5. DURC in corso di validità.

La documentazione sopra elencata deve essere prodotta anche per eventuali subappalti di imprese o lavoratori autonomi.

In mancanza della documentazione necessaria alla verifica tecnico-professionale, non sarà possibile procedere all'aggiudicazione definitiva o all'autorizzazione al subappalto.

4.2. PRESCRIZIONI GENERALE DA ADOTTARE IN TUTTE LE STRUTTURE DELL'ATENEO

Si riporta di seguito un elenco (indicativo, non esaustivo) delle principali misure di prevenzione e protezione da adottare nelle strutture dell'Università degli Studi di Cagliari.

Si specifica che, in caso di aggiudicazione ad un'ATI o RTI, tutte le imprese associate dovranno adempiere alle misure di prevenzione, protezione e coordinamento riportate nel presente documento. In caso di eventuali subappalti o subaffidamenti, l'impresa appaltatrice provvederà a trasmettere il presente documento e a richiedere gli adempimenti contenuti in esso, ai propri operatori economici.

4.2.1. Norme Generali valide in tutte le strutture dell'Ateneo.

- Non è consentito fumare, conservare, preparare e consumare cibi o bevande in tutti gli ambienti universitari;
- È fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- È vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle previste nell'appalto;
- I lavori dovranno svolgersi nelle aree delimitate;
- È vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- In caso di accesso alle aree esterne di competenza dei siti dell'Ateneo con mezzi per il trasporto di persone e materiali è obbligatorio mantenere una velocità molto ridotta, ponendo particolare attenzione al passaggio di pedoni e altri veicoli/mezzi; inoltre, si dovrà evitare di intralciare il transito e le aree di carico e scarico dei materiali dovranno essere concordate con il Responsabile della struttura e opportunamente segnalate;
- All'interno della struttura, data la presenza di studenti, docenti e altro personale, è necessario procedere con la massima cautela senza pregiudizio per la sicurezza delle persone e della struttura, avvertendo anticipatamente i Responsabili della struttura in cui si accede;

- È vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- È vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- È vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale;
- Le attrezzature di lavoro alimentate elettricamente utilizzate dall'Appaltatore possono essere collegate nei punti di presa solo se rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti norme e con riguardo al carico elettrico massimo applicabile. Particolari esigenze (quali, ad esempio, la necessità di alimentare apparecchi utilizzatori di elevata potenza) dovranno essere segnalate preventivamente all'Università che provvederà a fornire all'Appaltatore le indicazioni del caso;
- Ascensori e montacarichi possono essere utilizzati solo in conformità alla loro destinazione d'uso e con riguardo alle loro caratteristiche tecniche;
- Macchine, attrezzature e materiali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto dovranno essere riposte dopo l'uso nei luoghi che saranno concordati;
- Non è consentito all'Appaltatore, di norma, l'utilizzo di attrezzature di lavoro di proprietà dell'Università;
- È vietata la costituzione di depositi di agenti chimici classificabili come pericolosi ai sensi dell'art. 222 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/2008 o di materiali combustibili senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Università;
- Le lavorazioni che possono comportare rischi di incendio (es. presenza di sostanze infiammabili) o che possono produrre l'emanazione di gas, vapori, polveri, fumi, nebbie, rumore o vibrazioni, devono essere preventivamente autorizzate ed accompagnate da idonee misure di prevenzione e protezione;
- Le attività nei locali dovranno essere svolte allontanando di volta il personale in servizio dell'Università, ove necessario; per quanto riguarda le attività nei Laboratori didattici, le attività dovranno essere sfasate rispetto all'attività didattica in modo da operare in locali privi di utenza (docenti, studenti), ove necessario.
- Evitare di entrare in contatto, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, con luoghi, materiali e impianti che non si conoscono.

In aggiunta a quanto sopra l'impresa sarà tenuta a segnalare al Responsabile del Procedimento o suo delegato, tutti i fatti o eventi o comportamenti anomali eventualmente riscontrati nell'espletamento del servizio e che possono costituire rischi da interferenze.

4.2.2. Procedure di accesso ai siti

Accesso del personale dell'Appaltatore agli ambienti universitari

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Università, l'elenco nominativo del personale addetto agli interventi e a segnalarne preventivamente, nell'arco della vigenza contrattuale, tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Per poter accedere ad operare negli edifici e nelle aree di pertinenza dell'Università, il personale dell'Appaltatore deve:

- indossare idonei indumenti da lavoro;
- apporre sull'indumento da lavoro la tessera di riconoscimento individuale, contenente le informazioni previste dal D.Lgs. 81/08 (vedere anche par. 4-3);

- indossare i dispositivi di protezione individuali, quando necessario;
- rispettare le norme di sicurezza e le disposizioni regolamentari vigenti presso l'Università.
- Il personale dell'Appaltatore deve essere informato e formato dal proprio Datore di Lavoro sul significato della segnaletica di sicurezza e dei pittogrammi presenti nei siti dell'Università interessati dall'appalto.

Per le attività su richiesta, dovrà essere sempre presente il personale della Struttura che ne ha chiesto l'intervento a cui dovrà sempre farsi riferimento.

Accesso di mezzi di trasporto e macchine operatrici ai siti dell'Università

L'accesso e la movimentazione dei mezzi all'interno delle sedi universitarie interessate deve avvenire rispettando la segnaletica presente e sempre conformemente alle regole generali del codice della strada.

All'interno dei siti, i mezzi di trasporto dovranno circolare a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti e comunque a passo d'uomo.

Il parcheggio o deposito dei mezzi è consentito solo negli spazi appositamente delimitati. Inoltre, dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:

- osservare e rispettare la cartellonistica presente nelle zone adibite al transito;
- moderare la velocità;
- prestare attenzione alla manovra di altri veicoli;
- in condizioni di scarsa visibilità e manovrabilità, effettuare manovre esclusivamente con l'ausilio di personale a terra munito di appositi DPI (abbigliamento ad alta visibilità);
- non transitare o sostare nelle aree di manovra dei mezzi;
- nell'attraversamento pedonale delle vie interne prestare attenzione al sopraggiungere di veicoli;
- per interventi da eseguirsi con impiego di macchine o attrezzature, la ditta appaltatrice deve porre la massima attenzione affinché nessuno possa entrare né sostare nel raggio d'azione delle macchine stesse;
- la macchina e le attrezzature devono essere necessariamente dotate di tutte le caratteristiche di sicurezza previste dalle norme in vigore;
- nelle operazioni di carico e scarico di materiali ed attrezzature si deve posizionare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro delle vie di transito, delimitare le aree di lavoro con idonei sistemi di segnalazione.

4.2.3. Gestione degli incidenti e delle emergenze

All'interno degli edifici universitari è presente personale specificamente formato per la gestione degli incidenti e delle emergenze. In particolare, presso i diversi siti sono presenti i seguenti addetti:

SITO	ANTINCENDIO	PRIMO SOCCORSO
Campus Sant'Ignazio	10 addetti	13 addetti

Qualsiasi anomalia, incidente, infortunio o situazione di emergenza che venisse a determinarsi, deve venire tempestivamente segnalata al personale dell'Università al fine di consentire l'attivazione delle opportune procedure di intervento, fermo restando l'obbligo per il personale dell'Impresa di adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la riduzione al minimo dei danni.

L'Impresa provvederà con propri mezzi e personale adeguatamente formato all'attuazione delle misure di

protezione in caso di incidente o di emergenza secondo quanto previsto nel capitolato.

In caso di allarme i lavoratori dell'Impresa appaltatrice devono sospendere immediatamente le loro attività, mettere in sicurezza le proprie attrezzature e abbandonare prontamente l'area interessata dall'evento, seguendo le norme di comportamento vigenti nell'edificio e le istruzioni impartite dal personale universitario addetto alla gestione delle emergenze.

4.2.4. Misure di prevenzione e protezione contro i rischi infortunistici

L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.

Le vie di fuga e le uscite di emergenza in generale devono essere mantenute costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombre da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei. In caso di momentanea chiusura di vie di fuga o di accesso, l'Appaltatore dovrà prevedere opportuna cartellonistica, nonché l'immediato ripristino delle condizioni di completa fruibilità immediatamente al termine dell'intervento.

Nelle situazioni in cui siano effettuate attività che prevedono l'uso di mezzi di sollevamento di carichi (es. tiri con gru su autocarro per il posizionamento delle strutture amovibili), l'area interessata dal rischio di caduta di materiali dall'alto deve essere delimitata e segnalata con adeguata segnaletica (per es. utilizzo di coni segnalatori, cartellonistica, nastro bianco/rosso), al fine di interdire il passaggio di persone e mezzi, provvedendo a segnalare, quando necessario, percorsi alternativi per i pedoni. I mezzi di sollevamento utilizzati per la movimentazione dei carichi dovranno essere adeguati alle operazioni da svolgere, essere in regola con la normativa vigente e i controlli e le verifiche periodiche prescritte dalla legge e essere condotti da personale in possesso della necessaria abilitazione e formazione.

Devono essere rispettate tutte le norme per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento. Ogni operazione da effettuare deve prevedere:

- procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
- il contenimento degli impatti visivi e dell'eventuale produzione di cattivi odori;
- l'opportuna eliminazione di perdite accidentali di prodotti o rifiuti da pavimenti e superfici interessate.

4.2.5. Misure per la riduzione del rischio da proiezione di schegge o materiali

Da un'analisi preliminare non risulta che la tipologia del servizio preveda l'esecuzione di lavorazioni che possano provocare la proiezione di schegge e/o materiali. L'appaltatore dovrà segnalare eventuali lavorazioni che presentino tale rischio, in fase di compilazione dell'Allegato 3 al presente documento e in sede di riunione di coordinamento.

Nel caso le lavorazioni del Committente o di altre imprese possano dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, verranno predisposti efficaci mezzi di protezione anche a difesa delle persone non direttamente addette a tali lavori, che sostano o transitano in vicinanza. Il personale dell'Appaltatore non dovrà sostare o transitare nelle vicinanze di tali lavorazioni e non dovrà spostare o modificare la posizione di eventuali barriere o schermi di protezione.

4.2.6. Procedure per la gestione del rischio elettrico

Rimandando alla documentazione di gara e ai documenti contrattuali per approfondimenti sulle modalità di gestione delle utenze presso gli enti gestori, per l'erogazione dell'energia elettrica da parte dell'appaltatore si riportano di seguito le misure per la gestione del rischio elettrico da applicare durante il periodo di erogazione del servizio.

Si devono adottare le seguenti prescrizioni generali sui collegamenti all'impianto elettrico nei siti dove effettuare il servizio in appalto:

- prima dell'inizio del servizio in appalto, è necessario per l'Appaltatore ottenere tutte le informazioni necessarie al fine di valutare la situazione dell'impianto elettrico sul quale si devono collegare le varie apparecchiature, per tener in particolare considerazione le caratteristiche dell'impianto stesso ed evitare di interferire con sovraccarichi su una eventuale rete non idonea;
- possono essere collegate agli impianti dei siti oggetto del servizio solo apparecchiature elettriche marcate CE e IMQ;
- Prima di mettere in funzione qualsiasi macchina o apparecchiatura elettrica, il personale dell'Appaltatore deve controllare tutte le parti elettriche visibili, in particolare:
 - il punto dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina (in quanto in questa zona il conduttore è soggetto ad usura e a sollecitazioni meccaniche con possibilità di rottura dell'isolamento);
 - i cavi di alimentazione della macchina e le eventuali derivazioni provvisorie, per verificare che non presentino parti logore nell'isolamento; qualora il cavo apparisse deteriorato, esso non deve essere usato e neanche riparato con nastri adesivi isolanti, ma deve essere subito sostituito con uno di caratteristiche identiche ad opera di personale specializzato;
 - la perfetta connessione della macchina ai conduttori di protezione ed il collegamento di questo all'impianto di terra;
- Nei casi sia inevitabile l'utilizzo di prolunghe, esse dovranno rispettare le seguenti misure:
 - la prolunga dovrà essere adeguatamente dimensionata rispetto alla potenza richiesta;
 - i cavi usati come prolunghe dovranno essere sempre in buono stato e con prese a norma di legge;
 - è vietato realizzare prolunghe giuntando artigianalmente cavi; sono ammesse solo prolunghe corredate dalle necessarie certificazioni attestanti la loro rispondenza alle norme sulla sicurezza elettrica;
- I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare il passaggio, per evitare le occasioni di inciampo e/o l'esposizione degli stessi a sollecitazioni meccaniche che possono danneggiarli; in particolare, per quanto possibile, i cavi dovranno essere disposti parallelamente alle vie di transito; inoltre, i cavi di alimentazione non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio né sottoposti a torsione, né agganciati su spigoli vivi o su elementi caldi.
- Le apparecchiature elettriche che avessero subito forti urti, devono essere accuratamente controllate, anche se non presentano danni apparenti;
- Non utilizzare prese di corrente che mostrano segni anche lievi di bruciature o danneggiamenti; segnalarle al referente del sito affinché si provveda alla riparazione eseguita da personale qualificato;
- Al termine dell'attività e durante le interruzioni delle operazioni, le attrezzature utilizzate dal personale dell'Appaltatore dovranno essere disattivate e riposte in modo che non siano accessibili a

personale non autorizzato.

4.2.7. Prevenzione del rischio da incendio ed esplosione

Al fine di ridurre la probabilità di incendio ed esplosione e consentire una adeguata gestione delle emergenze, nella conduzione dell'attività occorre adottare idonei comportamenti, in modo da assicurare, all'inizio e durante lo svolgimento delle operazioni, che sia garantito:

- l'esodo delle persone, evitando l'ostruzione dei luoghi di passaggio, delle vie di esodo e delle uscite di emergenza;
- che siano attive le misure antincendio;
- che le attrezzature e le sostanze infiammabili o combustibili non siano in quantità eccessive presso le postazioni di lavoro e che, al termine delle operazioni, siano riposte in luogo sicuro e fuori dalla portata dei non addetti;
- che non sussistano condizioni affinché si inneschi un incendio.

Da un'analisi preliminare non risulta che la tipologia del servizio preveda l'esecuzione di lavorazioni che comportino l'utilizzo di fiamme libere e/o il deposito di materiali infiammabili. Se, nel corso dell'appalto, dovessero verificarsi tali situazioni, dovranno essere osservate le seguenti misure:

- non effettuare lavorazioni con fiamme libere in ambienti caratterizzati dalla presenza di materiali infiammabili e/o combustibili o apparecchiature sotto pressione, come ad esempio bombole di gas tecnici
- il deposito di materiale infiammabile dovrà essere oggetto di richiesta preventiva alla Direzione investimenti, manutenzioni, sostenibilità e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di verificare il rispetto della vigente normativa in materia antincendio ed ottenerne eventualmente relativa autorizzazione.

4.2.8. Misure di prevenzione e protezione dal rischio chimico per la salute e la sicurezza

Il rischio chimico è possibile esclusivamente nelle aree dei laboratori per la presenza di sostanze pericolose che possono essere di tipo nocivo, irritante, corrosivo, tossico, infiammabile, esplosivo o comburente.

Il personale dell'appaltatore non accederà a tali locali, che non sono presenti presso il sito interessato dall'appalto; tuttavia, si riportano di seguito le misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di esposizione al rischio chimico all'interno dei siti dell'Università.

Il personale dovrà essere informato:

- sui rischi da sensibilizzazione al fine di evitare disagi a eventuali soggetti asmatici o allergici;
- sul pericolo per la gestazione;
- sul divieto di miscelazione di prodotti non compatibili (ad es. varechina con acido muriatico);
- sul divieto di spostare attrezzature e contenitori di reagenti;
- sul divieto di mangiare, bere, fumare, applicare lenti a contatto e cosmetici all'interno dei laboratori;
- sul divieto di consumare bevande contenute in bottiglie provenienti dai laboratori e/o di cui non è certo il contenuto;
- sul divieto di svuotamento dei cestini per rifiuti presenti nei laboratori;

- sul divieto di gettare negli scarichi idraulici carta, stracci ed altro materiale che ne possa determinare l'ingorgo;
- sul significato della segnaletica di sicurezza e dei pittogrammi presenti nell'etichettatura delle sostanze e dei preparati classificati come pericolosi.

I lavoratori dovranno essere informati inoltre, che, se dovesse verificarsi un'esposizione accidentale a sostanze chimiche, tossiche, nocive o irritanti, presenti nei locali dell'Università si devono adottare le seguenti procedure:

- In caso di inalazione di vapori:
 - allontanare immediatamente l'esposto dalla zona inquinata;
 - favorire la respirazione di aria pulita anche mediante la respirazione artificiale se necessaria;
 - accompagnare l'esposto al Pronto Soccorso e comunicare al Medico le sostanze a cui è stato esposto.
- In caso di contatto con le mani od altre parti del corpo:
 - togliere gli indumenti inquinati;
 - lavare con abbondante acqua le parti esposte (tranne in caso di contaminazione con acido solforico per il quale dovrà essere usato il bicarbonato di sodio);
 - seguire le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza della sostanza chimica fornita dal produttore;
 - in caso di lesioni alla cute, accompagnare l'esposto al Pronto Soccorso e comunicare al Medico le sostanze a cui è stato esposto.
- In caso di contatto con gli occhi:
 - lavare gli occhi con abbondante acqua corrente (tranne in caso di contaminazione con acido solforico per il quale dovrà essere usato il bicarbonato di sodio);
 - accompagnare l'esposto al Pronto Soccorso e comunicare al Medico le sostanze a cui è stato esposto.

In caso di rovesciamento di reflui o rottura accidentale dei contenitori, il personale deve avvertire immediatamente il Responsabile del laboratorio ed ha il divieto di provvedere autonomamente in mancanza di adeguate istruzioni.

In particolare, se vi è spandimento di reflui bisogna avvertire immediatamente il Responsabile del laboratorio e attenersi alle sue istruzioni. In ogni caso:

- non coprire mai con carta o stracci il materiale;
- non utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale;
- eliminare il materiale impiegato con le modalità previste per i rifiuti speciali.
- evitare la miscelazione di reflui non compatibili tra loro.

4.2.9. Procedure per la gestione del rischio biologico

Il rischio biologico è presente esclusivamente nelle aree dei laboratori che espongono il pittogramma.

Il personale dell'appaltatore non accederà a tali locali, che non sono presenti presso il sito interessato

dall'appalto; tuttavia, si riportano di seguito le misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di esposizione al rischio biologico all'interno dei siti dell'Università.

Le precauzioni minime sono costituite da:

- uso di guanti idonei per lo specifico rischio;
- uso degli indumenti protettivi;
- lavaggio delle mani al termine delle operazioni, anche se protette da guanti durante l'esecuzione delle operazioni stesse.

Tali precauzioni non proteggono dal rischio biologico derivante da infortuni quali punture e tagli con materiali potenzialmente infetti ed accidentalmente contenuti nei rifiuti solidi assimilabili agli urbani.

Il personale dovrà essere informato:

- sui rischi da sensibilizzazione al fine di evitare disagi a eventuali soggetti asmatici o allergici;
- sul pericolo per la gestazione;
- sul divieto di pulire le superfici delle cappe biologiche, gli schermi di protezione dai raggi UV delle cappe biologiche;
- sul divieto di aprire gli incubatori, termostati, frigoriferi, freezer;
- sul divieto di aprire le capsule Petri o altri contenitori;
- sul divieto di mangiare, bere, fumare, applicare lenti a contatto e cosmetici all'interno dei laboratori;
- sul divieto di consumare bevande contenute in bottiglie provenienti dai laboratori e/o di cui non è certo il contenuto;
- sul divieto di svuotamento dei cestini per rifiuti presenti nei laboratori;
- sul divieto di gettare negli scarichi idraulici carta, stracci ed altro materiale che ne possa determinare l'ingorgo.

I lavoratori dovranno essere informati inoltre, che, se dovesse verificarsi un'esposizione accidentale ad agenti biologici presenti nei locali dell'Università, si devono adottare le seguenti procedure:

- In caso di puntura o taglio:
 - aumentare il sanguinamento della lesione;
 - detergere abbondantemente con acqua e sapone;
 - disinfettare la ferita con disinfettante idoneo.
- In caso di contatto con mucosa orale:
 - lavare con acqua il viso e la bocca;
 - procedere al risciacquo della bocca.
- In caso di contatto con la congiuntiva degli occhi:
 - lavare il viso con acqua;
 - risciacquare la congiuntiva con abbondante acqua.
- In caso di contatto cutaneo:
 - lavare la zona con acqua e sapone;
 - disinfettare la ferita con disinfettante idoneo.

In ogni caso informare il Responsabile del laboratorio, recarsi al Pronto Soccorso comunicando al Medico la natura del materiale contaminante.

4.2.10. Misure per il contenimento dei rischi rumore e vibrazioni

Da un'analisi preliminare non risulta che le attività ordinarie del servizio possano comportare emissioni sonore superiori al valore inferiore d'azione. Tale situazione può essere ipotizzabile nelle fasi di installazione e rimozione della struttura amovibile, all'inizio e alla fine dell'appalto.

Si raccomanda di contenere al minimo ogni rumore e vibrazione prodotti durante il lavoro.

In caso di utilizzo di macchine o strumentazione che hanno un livello sonoro istantaneo superiore agli 80 dB(A), è necessario impiegare otoprotettori o cuffie, in dipendenza dall'esposizione personale media settimanale di ciascun addetto, informando preventivamente il Responsabile del Progetto ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sopra indicati, per gli opportuni adempimenti a tutela anche del personale della Stazione Appaltante eventualmente interessato.

I lavoratori della Ditta devono essere muniti di utensili od usare mezzi meccanici che riducano al minimo le vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio od all'intero corpo.

4.2.11. Misure per la gestione delle lavorazioni con emissioni di polveri, gas o vapori

Da un'analisi preliminare non risulta che la tipologia del servizio preveda l'esecuzione di lavorazioni che possano comportare emissioni di polveri, gas o vapori. Se dovessero verificarsi tali situazioni, si deve predisporre un'adeguata aspirazione nella zona interessata, evitando attrezzi ad alta velocità.

Nel caso che tali condizioni non possano essere soddisfatte, devono essere utilizzate maschere a filtro appropriate ed informato tempestivamente il Responsabile del Progetto ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sopra indicati, per gli opportuni adempimenti a tutela anche del personale della Stazione Appaltante eventualmente interessato.

4.2.12. Stress lavoro correlato e mobbing

La Stazione Appaltante intende cooperare con l'Impresa appaltatrice per la valutazione del pieno inserimento di tutte le figure professionali coinvolte nel servizio in appalto, indipendentemente da genere, origine e tradizioni sociali, ai fini del raggiungimento dei principi di integrazione, correttezza, e soddisfazione delle parti.

In particolare, l'Università degli Studi di Cagliari si oppone a qualsiasi forma di discriminazione, separazione ed emarginazione di persone ed ugualmente favorisce il pieno apporto alla soluzione di problematiche nate da difficoltà di aggregazione e di disagio psicologico del personale addetto al servizio in appalto.

4.2.13. Organizzazione dei servizi

Il Committente metterà a disposizione della società incaricata dell'erogazione del servizio, in prossimità delle strutture in cui si svolgerà l'appalto, un locale da utilizzare come magazzino e dei servizi igienici.

Tali apprestamenti, non riferibili ad interferenze sono compresi negli oneri per la sicurezza connessi all'esecuzione delle lavorazioni.

4.3. ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CURA DELL'APPALTATORE

Premesso che, nell'ambito del presente contratto d'appalto, si ritiene che l'appaltatore abbia debitamente tenuto conto di tutti gli apprestamenti necessari per garantire lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, nel seguito saranno trattate le misure di sicurezza da adottare a cura dell'Impresa appaltatrice per la prevenzione e protezione dai rischi da interferenza trattati nel presente D.U.V.R.I..

- L'appaltatore dovrà, prima della consegna dei lavori e in occasione dell'inserimento di nuovi

lavoratori o variazione sostanziale dei contenuti dell'appalto, organizzare una apposita formazione e informazione diretta ai propri dipendenti, al fine di renderli edotti riguardo: l'oggetto e i luoghi dell'appalto; i pericoli e rischi presenti negli ambienti del Committente; i rischi da interferenza; le procedure di accesso e di comportamento in caso di condizioni anomale e/o di emergenza; il significato della segnaletica di sicurezza e dell'etichettatura dei prodotti chimici; le misure di prevenzione e protezione individuate e qualsiasi disposizione particolare prevista per i luoghi oggetto dell'appalto. L'appaltatore fornirà al Committente evidenza documentale dell'avvenuta formazione e informazione.

- In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, ogni lavoratore dell'impresa dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro e riferimento all'appalto. Inoltre, dovranno essere indicate la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione e, eventualmente il logo del RTI ed eventuale ditta subappaltatrice con riferimenti del subappalto.
- L'impresa appaltatrice del servizio deve, preventivamente, prendere visione delle planimetrie delle strutture interessate, riportanti l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche, e devono essere immediatamente comunicate eventuali modifiche di configurazioni, anche temporanee, necessarie per lo svolgimento degli interventi previsti (vedere anche Allegato 4).
- Il personale dell'appaltatore deve osservare le norme di comportamento in caso di emergenza, intendendo per emergenza qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno, quali ad esempio incendio, esplosione, terremoto, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc.
- L'impresa appaltatrice deve formalizzare e applicare una procedura per attivare i soccorsi in caso d'infortunio e/o malore dei lavoratori: si deve prestare soccorso alla persona infortunata o colta da malore e chiamare il presidio medico (112), secondo quanto contenuto nelle procedure di emergenza dell'Università.
- Gli addetti all'emergenza nominati dall'appaltatore e i lavoratori devono coordinarsi con il personale dell'Università incaricato della gestione delle emergenze, utilizzare gli estintori presenti nel fabbricato e chiamare i Vigili del Fuoco (112) secondo quanto contenuto nelle procedure di emergenza dell'Università.
- Il personale dell'appaltatore avrà cura di localizzare, consultando le planimetrie di emergenza affisse nei siti e individuando la segnaletica di emergenza, i percorsi e le vie di esodo e di non ingombrarli con materiali ed attrezzature, durante e al termine dell'esecuzione delle operazioni.
- Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Responsabile del Progetto e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sopra indicati.
- Il personale dell'appaltatore dovrà indossare i DPI, necessari per lo svolgimento delle proprie attività nonché quelli integrativi prescritti dal Committente per la protezione dei rischi specifici dell'ambiente in cui si svolge il servizio, ed utilizzarli correttamente.
- L'Appaltatore deve assicurarsi che le attrezzature impiegate dai propri dipendenti siano idonee ad eseguire le attività oggetto dell'appalto e siano mantenute in buono stato di efficienza, in conformità a quanto stabilito dalle specifiche norme di legge vigenti.
- L'eventuale impiego, in via eccezionale, di macchine, attrezzature e utensili di proprietà del Committente da parte dei lavoratori dell'Impresa dovrà essere regolarmente autorizzato.
- Il personale dipendente dell'Appaltatore deve astenersi dall'accedere ad ambienti e zone delle sedi universitarie diversi da quelli nei quali è previsto prestare la propria opera.
- È dovere dell'Appaltatore, e suo onere economico in funzione dell'oggetto specifico dell'appalto,

attuare le misure di sicurezza, igiene del lavoro e salvaguardia dell'ambiente prescritte dalle leggi vigenti in materia, istruendo il proprio personale ed esigendo che questo adotti ogni opportuna e razionale misura per la salvaguardia della sicurezza, dell'igiene e dell'ambiente.

- L'impresa esecutrice dell'appalto deve provvedere ad organizzare le eventuali aree di ricovero delle macchine e delle attrezzature utilizzate dal proprio personale, avendo cura che le stesse sia mantenute in ordine e pulite e non accessibili ai non addetti ai lavori.
- Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere a basso impatto ambientale, rispondenti alle normative di legge vigenti in Italia e nella UE (etichettatura, biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, modalità d'uso, ecc) in materia di tutela dell'ambiente.
- I prodotti chimici classificati come pericolosi, dovranno essere utilizzati nel minor quantitativo connesso all'attività lavorativa e maneggiati seguendo le indicazioni delle schede di sicurezza in modo da non arrecare danni alle persone e all'ambiente circostante. Inoltre, dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni:
 - a. non essere classificati con le seguenti frasi di rischio: H334 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) e H317 (può provocare una reazione allergica della pelle); o H400, H410, H 411, H420;
 - b. non devono contenere i seguenti ingredienti:
 - cancerogeni di categoria 1A o 1B IARC: H350, H350i;
 - mutageni di categoria 1A o 1B IARC – H340;
 - nocivi per la riproduzione categorie 1A o 1B – H360FD;
 - pericolosi per l'ambiente – H400, H410, H 411, H420;

Per ogni prodotto impiegato, l'impresa appaltatrice allegnerà la relativa scheda di sicurezza al modulo di raccolta dati (Allegato 3).

5. INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Procedimento, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione possono interrompere le attività, ovvero l'incaricato della Ditta appaltatrice per il coordinamento del servizio affidato, dietro autorizzazione dei precedenti, qualora ritenessero che le medesime attività, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

In caso di inosservanza delle norme vigenti in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro od in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Responsabile del Progetto, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ovvero l'incaricato della Ditta appaltatrice per il coordinamento del servizio affidato, dietro autorizzazione dei precedenti, possono ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa solo quando sia nuovamente assicurato il rispetto delle disposizioni normative e siano ripristinate idonee condizioni di salute, sicurezza ed igiene del lavoro.

6. COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Come già riportato nei precedenti paragrafi, i costi della sicurezza, di cui all'art. 41 c. 14 del D. Lgs. 36/2023 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

I costi di cui sopra, così come indicato nel Codice degli Appalti Pubblici, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non sono soggetti a ribasso.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

- le procedure contenute nel D.U.V.R.I. e previste per specifici motivi di sicurezza
- le misure di coordinamento previste nel D.U.V.R.I. relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima analitica viene effettuata per voci singole, e risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate sulla base di un verificarsi presunto di realistiche situazioni, che comportano interventi puntuali e specifici per la gestione del rischio eventuale.

Voce	Unità di misura	Costo unitario	Quantità	N° di volte	Costo
Informazione e formazione specifica dei rischi residui da interferenza presenti presso la sede dell'Università e procedure di emergenza specifiche	ore	€ 120,00	4	1	€ 480,00
Riunioni di coordinamento	ore	€ 150,00	4	1	€ 600,00
Tessere di riconoscimento lavoratori	cad.	€ 10,00	3	1	€ 30,00
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada), utilizzati per delineare zone di lavoro di mezzi per la movimentazione di carichi (es. gru su autocarro): a) altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti	cad.	€ 1,26	6	2	€ 15,07
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: c) lato 60 cm, rifrangenza classe II	cad.	5,23	2	2	€ 20,93
Nastro segnaletico in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso) per la delimitazione di aree di lavoro	m	€ 0,15	30	2	€ 9,00
Totale					€ 1155,00

Costo totale della sicurezza per rischi da interferenze, non soggetto a ribasso **€ 1155,00** (millecentocinquanta cinque/00 euro).

I costi sulla sicurezza potranno subire variazioni in aumento al verificarsi di situazioni che richiedano particolari misure.

7. COORDINAMENTO TRA UNIVERSITÀ E IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO

Il presente D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Prima della stipula del contratto il Committente dovrà:

- designare un referente operativo incaricato del coordinamento con l'impresa aggiudicataria dell'appalto;
- informare l'appaltatore della presenza di terzi per l'esecuzione di altri appalti, anche se fuori dal regolare orario di lavoro;
- fornire all'appaltatore informazioni sul piano di emergenza predisposto dall'Università, comprensivo dei nominativi degli addetti incaricati della gestione delle emergenze.

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà:

- fornire la documentazione necessaria alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale, elencata al paragrafo 4.1;
- comunicare il nominativo e i recapiti dei responsabili dell'impresa e del referente operativo del coordinamento con l'Università, nonché il nominativo di tutti i lavoratori che saranno impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
- sottoscrivere per accettazione il presente documento;
- informare e formare il proprio personale in merito alle procedure di sicurezza interne dell'Università per la sede presso la quale viene prestato il servizio oggetto dell'appalto;
- consegnare il proprio documento di valutazione del rischio, specifico per il servizio oggetto del presente appalto;
- proporre eventuali integrazioni al presente D.U.V.R.I.

L'appaltatore ha preso visione dei locali nei quali espletterà il servizio avendo sottoscritto la dichiarazione di avvenuto sopralluogo presso le sedi universitarie rilasciata dalla Direzione Amministrativa Settore acquisto beni e servizi e gestione contratti ai fini della partecipazione alla gara.

7.1. COORDINAMENTO DELLE FASI DI LAVORAZIONE

Prima dell'inizio dell'attività in appalto, verrà organizzata una riunione di coordinamento dell'attività lavorativa cui parteciperanno i referenti operativi incaricati dall'Università e dall'impresa aggiudicataria dell'appalto. L'incontro di coordinamento verrà ripetuto indicativamente con cadenza annuale e ogni qualvolta vengano a modificarsi le condizioni generali oggetto d'appalto. In occasione di tale riunione potranno essere valutate eventuali integrazioni al presente D.U.V.R.I..

A conclusione di ogni incontro programmato dovrà essere redatto un resoconto contenente:

- l'eventuale aggiornamento delle attività svolte sia dalla Ditta Appaltatrice che dall'Università nell'ambito delle strutture oggetto del presente documento;
- l'analisi delle situazioni d'interferenza eventualmente verificatesi, con gli interventi correttivi apportati e/o da apportare.

Per i rischi connessi alla specifica attività dell'appaltatore si farà riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi, specifico per il servizio oggetto dell'appalto, che verrà redatto dallo stesso appaltatore.

Per quanto non già definito, l'Appaltatore ne darà evidenza richiedendo una riunione di Coordinamento affinché lo si riporti nel relativo Verbale e si aggiorni il presente Documento.

8. REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Con cadenza indicativamente annuale, verrà organizzata una riunione di coordinamento cui dovranno partecipare i referenti operativi incaricati dall'Università e dall'impresa aggiudicataria dell'appalto. In occasione di tale riunione potranno essere valutate eventuali integrazioni al presente D.U.V.R.I.

Poiché il D.U.V.R.I. è un documento dinamico, in quanto la valutazione dei rischi da interferenza deve

essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappaltatori e lavoratori autonomi, ulteriori lavorazioni o forniture o servizi non previste, nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico od organizzativo rese necessarie in corso di esecuzione, il presente D.U.V.R.I. potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto, su iniziativa dell'Università o su specifica richiesta dell'impresa aggiudicataria anche al di fuori della riunione di coordinamento annuale.

La revisione verrà predisposta dall'Università in duplice copia e sottoscritta per accettazione dall'appaltatore.

In caso di ATI o RTI, tutte le imprese associate dovranno ricevere e sottoscrivere la revisione del presente documento, tramite la capogruppo.

In caso di subappalti, l'impresa appaltatrice avrà cura di trasmettere il presente documento ai subappaltatori e di richiederne la sottoscrizione, inviando al referente del Committente il Modulo "Dati imprese coinvolte", allegato 3 del D.U.V.R.I., compilato per ciascuna impresa subappaltatrice.

9. CONCLUSIONI

Nel presente documento sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento tra Committente ed Appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze nell'appalto che ha per oggetto il servizio di pulizia ordinaria (giornaliera e periodica) e su chiamata, per tutte le sedi dell'Università degli Studi di Cagliari, nell'ambito della convenzione Consip FM4.

Si rammenta ancora che è importante verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al documento medesimo in fase di esecuzione del servizio in appalto, se dovesse riscontrarsi tale esigenza per qualsiasi variazione delle attività o dell'organizzazione.

10. ALLEGATI

- Allegato 1: elenco degli stabili e loro referenti
- Allegato 2: elenco imprese coinvolte
- Allegato 3: dati imprese coinvolte, lavoratori, addetti emergenza, preposti, macchinari e attrezzature, DPI
- Allegato 4: procedure di emergenza e squadra di emergenza

Cagliari, settembre 2024

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

<p>Per la redazione Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP Dott. Ing. Michela Cuccu <i>firmato digitalmente</i></p>
--